



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PRAY

Via Roma, 21 – 13867 Pray
C.F. 00351920020 – tel. 015.76.70.35
pray@pec.ptbiellese.it

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

DAL 14/07/2022 AL 05/09/2022¹

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e della L.R. 17 dicembre 2018, n.19 recante *“Norme in materia di edilizia sociale”* e relativi regolamenti attuativi, con provvedimento dirigenziale è stato approvato il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale, che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima nel Comune di Pray.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge citata è, inoltre, prevista la formazione di **apposita graduatoria** finalizzata all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 387 e dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale del giorno 22/02/2019 n. 21-8447, l'ambito territoriale di riferimento N. 30 comprende i Comuni di Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alice Castello, Alta Sermenza, Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Verelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coggiola, Costanzana, Cravagliana, Crevacuore, Crova, Desana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Giffenga, Greggio, Grignasco, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Portula, Postua, Prarolo, Prato Sesia, Pray, Quarona, Quinto Verellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Romagnano Sesia, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Verellese, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Verellese, Valduggia, Varallo, Verelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio, Viverone, Vocca o essere iscritti all'AIRE.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO

(da possedere alla data del 30/06/2022 - data di pubblicazione del bando)

Possano presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la **residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi** nei Comuni di Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alice Castello, Alta Sermenza, Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Verelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coggiola, Costanzana, Cravagliana, Crevacuore, Crova, Desana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Giffenga, Greggio, Grignasco, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Portula, Postua, Prarolo, Prato Sesia, Pray, Quarona, Quinto Verellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Romagnano Sesia, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Verellese, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Verellese, Valduggia, Varallo, Verelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio, Viverone, Vocca **o che siano iscritti all'AIRE.**

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 21.752,42 (limite stabilito con D.D.R. 29 ottobre 2021, n.1669).

I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera i) del medesimo articolo, poiché il limite di reddito ISEE è pari al doppio del limite di accesso, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 14 del 04/10/2011 n. 14/R "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Ai fini della collocazione dei nuclei nelle rispettive aree e fasce di appartenenza, per reddito si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il

nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. n.3/2010 e s.m.i., dai Regolamenti Regionali attuativi della stessa nn. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, tutti del 04/10/2011 ed eventuali s.m.i. e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli **APPOSITI MODULI** REPERIBILI SUL SITO DEL COMUNE DI PRAY (www.comune.pray.bi.it) o in DISTRIBUZIONE PRESSO IL COMUNE DI PRAY e **inviare entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 05/09/2022 a pena di esclusione.**

E' consentito l'inoltro delle domande **DEBITAMENTE COMPILATE IN OGNI PARTE A PENA DI ESCLUSIONE**, con una delle seguenti modalità:

- invio mediante P.E.C. personale (avente valore di raccomandata a.r.) indirizzata alla seguente mail certificata del Comune di Pray pray@pec.ptbiellese.it;
- consegna diretta al **Protocollo** del Comune di Pray **esclusivamente** nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
- invio a **mezzo raccomandata** a.r. indirizzata a Comune di Pray, Via Roma 21, 13867 Pray – Ufficio Segreteria.

Per i **lavoratori emigrati all'estero** il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Per la validità delle domande farà fede:

- la data del rilascio della ricevuta nel caso di consegna diretta al Protocollo del Comune;
- la data del timbro postale per le spedizioni tramite raccomandata a.r. In tal caso, comunque, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- la data di accettazione da parte del sistema per le spedizioni tramite P.E.C. personale. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda entro i termini previsti (ricevuta rilasciata dal Protocollo del Comune di Pray, avviso di ricevimento della raccomandata, ricevuta di accettazione e consegna per l'inoltro tramite P.E.C.).

Per informazioni relative al bando e alla compilazione della modulistica è possibile contattare l'Ufficio dei Servizi Sociali di Pray esclusivamente con le seguenti modalità:

- **scrivendo una mail a** socialevalsessera@unioemontanavalsesia.it;
- **telefonando** al seguente numero:

015-767511

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti (se l'invio avviene tramite e-mail i documenti devono essere allegati in formato .pdf), le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune, tra cui si ricorda la copia della carta d'identità del richiedente in corso di validità, copia del permesso di soggiorno se posseduto e copia dell'eventuale/degli eventuali certificato/i di invalidità del richiedente e/o degli altri componenti del nucleo familiare.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia sociale e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del reg. n. 679/2016. L'informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al presente trattamento è resa mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Pray: <http://www.comune.pray.bi.it/Home/Pagine-del-Comune?ID=4433>

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il controllo delle domande provvede l'Ufficio Segreteria del Comune di Pray che, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta, per la consegna.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta protocollate dal Comune di Pray, verranno inoltrate alla Commissione costituita ai sensi dell'art.7 della L.R. n.3/2010 e s.m.i.

Tale Commissione, istituita presso l'ATC Piemonte Nord, provvederà:

- alla formazione della graduatoria provvisoria, previa valutazione dei requisiti e attribuzione dei punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti;
- all'esame degli eventuali ricorsi, che gli interessati dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio;
- alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento Regionale n.9/R del 04/10/2011;

La graduatoria definitiva generale conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria generale.

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (dichiarazione da allegare al modulo di domanda), sottoscrivendo la quale il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria che all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni.

Inoltre, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, qualora gli venisse assegnato un alloggio che si rendesse disponibile, non potranno rinunciare all'alloggio assegnato, salvo nel caso in cui questi non risultasse adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. n. 3/2010 e s.m.i. o non risultasse idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute; in tali casi non perderanno il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Il rifiuto a stipulare la convenzione di locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta l'annullamento dell'assegnazione, senza possibilità di ulteriore proposta per l'assegnazione di altro alloggio di edilizia sociale, salva successiva partecipazione a futuri bandi generali di concorso.

PRAY , 30/06/2022